



**CO.N.A.CO.** COMITATO NAZIONALE AMMINISTRATIVO-  
CONTABILI DEL C.N.VVF.

*“insieme per una contrattazione migliore”*

**Sede e Presidenza**

Ronchi dei Legionari, 10 febbraio 2013

Via Le Giare n. 26  
34077 Ronchi dei Legionari (GO)  
Tel. 3346758475 – 3346758440  
e-mail: [conaponazionalevf@gmail.com](mailto:conaponazionalevf@gmail.com)

Spazio nei siti web concessi dalla OO.SS. VF:  
[www.conapo.it](http://www.conapo.it) (concesso dal CONAPO)  
[www.cisalvfvf.org](http://www.cisalvfvf.org) (concesso dalla CISAL VF)

**Siamo presenti anche su Facebook e su Twitter!!!!**

**Prot. n. 10/2013**

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL  
FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA  
CIVILE**  
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VVF**  
Dott. Ing. Alfio PINI

**AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE  
FINANZIARIE**  
Dott. Fabio ITALIA

**AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE**  
Dott.ssa Carla CINCARILLI

**ALL'UFFICIO GARANZIE SINDACALI**  
Dott. Giuseppe CERRONE

**ALLE OO.SS. NAZIONALI VVF:**

- CISL [fns@cisl.it](mailto:fns@cisl.it)
- CGIL [coordinamentovvf@fpcgil.it](mailto:coordinamentovvf@fpcgil.it)
- UIL [uilvfvf@tiscalinet.it](mailto:uilvfvf@tiscalinet.it)
- CONAPO [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)
- USB [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it)
- CONFISAL [segreteria@confisalvigilidelfuoco.it](mailto:segreteria@confisalvigilidelfuoco.it)
- CISAL [antonio.formisano@cisalvfvf.org](mailto:antonio.formisano@cisalvfvf.org)
- UGL [uglromavvf@libero.it](mailto:uglromavvf@libero.it)

**OGGETTO: Regolamento recante “Modalità di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.  
CRITERIO “TITOLI DI SERVIZIO”.**

Con la presente nota lo scrivente Comitato del personale SATI del CNVVF, nella sua qualità di portatore di interessi diffusi di cui all’art. 9 della Legge 241/90, interviene nella seguente situazione.


Contestiamo fortemente la bozza del decreto in oggetto nella parte relativa ai TITOLI DI SERVIZIO VALUTABILI. Questo per le seguenti ragioni:

1. **PUNTO A)** Ormai l'Amministrazione, probabilmente per motivi concernenti al risparmio di gestione, non attiva per il personale sati corsi di durata pari alla settimana intera (36 ore), se non quelli per i neo assunti (non validi, ovviamente, per il concorso). Quindi è doveroso valutare tutti i corsi cui il personale sati partecipa (in numero sempre troppo esiguo, ricordiamo....), indipendentemente dalla durata. Ogni corso costituisce di per sé un arricchimento professionale, quindi un valore aggiunto nello svolgimento delle proprie mansioni.
2. **PUNTO B)** Svolgendo mansioni diverse dall'operatività, diviene quantomeno improbabile se non impossibile che il personale sati possa essere insignito di medaglie o benemerienze. Questo criterio è molto vicino a chi svolge un ruolo attivo nel soccorso, ma lontano da chi svolge mansioni amministrative. Dovrebbe quindi venire sostituito con il sacrosanto riconoscimento di incarichi che il personale sati svolge nelle sue mansioni ordinarie e che comportano una particolare assunzione di responsabilità: **Consegnatario, Agente di Cassa, Addetto al Riscontro Amm.vo Contabile, Ufficiale Rogante, Coordinatore di Ufficio**, ecc. Un punteggio potrebbe poi essere previsto anche per ogni partecipazione ai **campi base**, in quanto anche questo costituisce arricchimento professionale del dipendente, senza dubbio alcuno.
3. **PUNTO D)** Ai fini della valutazione del punteggio giudichiamo l'inserimento del criterio di **ENCOMIO o ELOGIO** inopportuno e pericoloso. **Inopportuno** in quanto anche qui diviene improbabile che il personale sati porti a termine pratiche in maniera tale da meritare encomi o elogi. Una pratica conclusa bene costituisce un dovere e nulla più. Normalità, insomma. **Pericoloso**, in quanto troppo legato ad atteggiamenti umanamente comprensibili e diffusi ma assolutamente privi di oggettività quali possibili dimostrazioni di simpatia, amicizia, o al contrario antipatia o altro ancora.
4. La bozza risulta monca nella parte in cui non prevede l'attribuzione di **adeguati punteggi ad eventuali titoli di studio** conseguiti dal dipendente. In linea con quanto già avvenuto per il recente concorso ad Ispettore Antincendio, e in analogia con quanto avviene per i passaggi di profilo nell'ordinamento dell'amministrazione civile dell'interno, chiediamo quindi che possa essere attribuito un punteggio per laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari e quant'altro ritenuto valido e utile ad una maggior formazione professionale.

Confidando di essere stati esaurientemente chiari nell'esposizione ed aver dimostrato che ancora si attua una confusione tra operatività e mansione amministrativa, chiarendo che criteri validissimi per la prima divengono quasi assurdi e privi di senso per la seconda, sperando di aver fornito suggerimenti utili quanto attuabili, ci auguriamo che le nostre richieste non rimangano, ancora una volta, inascoltate.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CO.N.A.CO  
dott.ssa Valentina CISINT



**Si allega:**

- Bozza Decreto Regolamento concorso interno.

Decreto del Ministro dell'interno .....

Regolamento recante “Modalità di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

## *Il Ministro dell'interno*

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e in particolare l’articolo 97, disciplinante l’accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 27 aprile 2006, recante “Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del ... ;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la nota n. ... del ..., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi n. ... del ... ;

## ADOTTA

il seguente regolamento:

### Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Il concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

### Articolo 2 (Prove di esame)

1. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato e/o di diritto costituzionale e amministrativo.

3. La seconda prova scritta verte su: elementi di economia aziendale e/o elementi di contabilità di stato.

4. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali vertono le prove stesse.

5. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

- a) elementi di economia politica;
- b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario;
- c) elementi di statistica metodologica;
- d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso;
- f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

7. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte il colloquio.

7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Articolo 3  
(*Titoli di servizio*)

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
  - a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino a punti 1,50;
  - b) speciali riconoscimenti, fino a punti 2,00:
    - medaglia al merito di servizio - punti 0,80;
    - diploma di benemerenzza con medaglia - punti 0,50;
    - encomio - punti 0,25;
    - elogio - punti 0,15;
  - c) anzianità di effettivo servizio, esclusa l'anzianità richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a punti 6,00;
  - d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre Amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di indizione del concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione del relativo elaborato.

Articolo 4  
(*Commissione esaminatrice*)

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente superiore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. Con il medesimo decreto, è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un professore delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

## Articolo 5

### *(Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso)*

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

3. I concorrenti dichiarati vincitori scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle indicate dall'amministrazione. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la sede ove già prestano servizio.

## Articolo 6

### *(Norme di rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

AnnaMaria Cancellieri